

**I DECRETI ATTUATIVI
LEGGE 107/ 2015**


D.Lgs.63/2017

D.Lgs.64/2017

D.Lgs.65/2017

D.Lgs.66/2017

DECRETI ATTUATIVI



D.Lgs.63/2017

D.Lgs.63/2017

Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché' potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Capo I art.1

Diritto allo studio e potenziamento della Carta dello Studente

Oggetto e finalità

1. Al fine di perseguire su tutto il territorio nazionale l'effettività del diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il presente decreto individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio.

ART. 2

Servizi

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli **interventi per il sostegno al diritto allo studio** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi:

- a) servizi di **trasporto** e forme di agevolazione della mobilità;
- b) servizi di **mensa**;
- c) fornitura dei **libri di testo** e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi;
- d) servizi per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti ricoverati in **ospedale**, in case di cura e riabilitazione, nonché per **l'istruzione domiciliare**.

ART.3

Beneficiari

1. I servizi di cui all'articolo 2 sono erogati in **forma gratuita** ovvero con **contribuzione** delle famiglie **a copertura dei costi**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. In caso di contribuzione delle famiglie, gli enti locali individuano i **criteri di accesso ai servizi** e le eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato **ISEE**, ferma restando la gratuità totale qualora già prevista a legislazione vigente.

ART.4

Tasse scolastiche

1. Le studentesse e gli studenti del **quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado** sono esonerati dal **pagamento delle tasse scolastiche** in considerazione di **fasce ISEE** determinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

ART.5

Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità

1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di **agevolazione** della mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di **mobilità sostenibile** in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. Le **regioni e gli enti locali**, nell'ambito delle rispettive competenze, **assicurano il trasporto** delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta,

ART.6

SERVIZI DI MENSA

Fermo restando quanto disposto, in relazione al tempo pieno, dall'articolo 130, comma 2, del **decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado **sono erogati**, nelle modalità di cui all'articolo 3, **servizi di mensa**, attivabili a richiesta degli interessati.

ART. 7

Libri di testo e strumenti didattici

1. A favore delle alunne e degli alunni delle **scuole primarie** sono forniti **gratuitamente i libri di testo** e gli altri strumenti didattici, ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile **1994, n. 297**.

2. Per le studentesse e gli studenti iscritti ad un corso di studi secondario di **primo e secondo grado**, fermo restando quanto già garantito dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore, possono promuovere **servizi di comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo** e di dispositivi digitali per le studentesse e gli studenti, stipulando specifiche **convenzioni in accordo con gli enti locali**.

ART. 8

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare

1. Per garantire il diritto all'istruzione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e il diritto all'istruzione domiciliare **è assicurata l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica**, nel limite della maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.

ART.9

Borse di studio

1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il **Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio**, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche **secondarie di secondo grado**, per l'acquisto di **libri di testo**, per la mobilità e il **trasporto**, nonché per l'accesso a **beni e servizi** di natura culturale.

ART.10

Potenziamento della Carta dello Studente

1. «Io Studio - La Carta dello Studente -», di seguito denominata Carta, è una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'**accesso** degli studenti **a beni e servizi** di natura culturale, servizi per la **mobilità nazionale e internazionale**, **ausili** di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il **diritto allo studio**.

ART. 10

Alla Carta attribuita agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado può essere associato un **borsellino elettronico** attivabile, a richiesta, dallo studente o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

4. Per consentire agli studenti l'accesso ai servizi per i quali è richiesta l'identificazione digitale come studente, il profilo e le **credenziali d'accesso** dello studente sul portale Io Studio sono sviluppate in **identità digitale**, uniformandosi agli standard del Sistema pubblico di identità digitale (**SPID**) e con funzionalità assimilabili a quelle previste dalla Carta nazionale dei servizi.

CAPO II GOVERNANCE e ACCORDI

TERROTORIALI ART.11

Conferenza nazionale per il diritto allo studio

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, di seguito denominata Conferenza, cui partecipano tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI, un rappresentante delle associazioni dei genitori e un rappresentante delle associazioni degli studenti, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti componente dell'Ufficio di coordinamento nazionale, un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART.12

I compiti della Conferenza sono:

- a) **monitorare** l'attuazione del presente decreto, anche attraverso gli Uffici scolastici regionali, i quali promuovono, a tal fine, idonee forme di collaborazione con le regioni e gli enti locali;
- b) **esprimere pareri**, elaborare proposte e redigere un rapporto, ogni tre anni, in materia di diritto allo studio;
- c) **avanzare proposte** per il potenziamento della Carta e l'integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni a livello delle singole regioni.

ART. 13 e 14

13. ACCORDI TERRITORIALI

14. Clausola di invarianza finanziaria

D.Lgs.64/2017

•

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n.107.

CAPO I SISTEMA FORMAZIONE ITALIANA NEL MONDO

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuate dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, **riordina e adegua la normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero** attuando un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca nella **gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua e della cultura italiana all'estero.**

Art. 2. Obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo

1. Il sistema della formazione italiana nel mondo favorisce la **centralità del modello educativo e formativo della scuola italiana nella società della conoscenza in contesti multiculturali e pluralistici**, fondato sui valori dell'inclusività, dell'interculturalità, della democrazia e della non discriminazione.

2. Il sistema della formazione italiana nel mondo ha come obiettivo **fondamentale la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero** in un sistema valoriale europeo ed in una dimensione internazionale

ART.3

3. Articolazione e coordinamento del sistema della formazione italiana nel mondo

Il sistema della formazione italiana nel mondo si articola in:

- a) scuole statali all'estero;
- b) scuole paritarie all'estero;
- c) altre scuole italiane all'estero;
- d) associazione delle scuole italiane all'estero;
- e) corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero;
- f) dottorati.

ART.4 SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

Ciascuna istituzione scolastica redige il **piano triennale dell'offerta formativa**, secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche italiane possono partecipare alla formulazione del piano. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 107 del 2015 e per assicurare la continuità delle relazioni internazionali e la coerenza dell'azione dell'Italia nel Paese interessato, **il piano è trasmesso per il tramite del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare** al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'insegnamento della **religione cattolica** è impartito secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale.

Art. 5. Gestione delle scuole statali all'estero

A ciascuna scuola statale all'estero è assegnato **un dirigente scolastico**. La **gestione amministrativa e contabile** delle scuole statali all'estero è regolata dalle disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche. I poteri attribuiti da dette disposizioni ai commissari amministrativi e ai capi di ufficio all'estero sono rispettivamente esercitati dal **direttore dei servizi generali ed amministrativi e dal dirigente scolastico**. I **bilanci** preventivi e consuntivi, nei quali è data specifica evidenza delle gestioni provenienti dalle casse scolastiche, **sono inviati all'ufficio consolare competente**, che, nel termine di quindici giorni, li inoltra, con il proprio motivato parere, al **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**.

Art. 6. Scuole paritarie all'estero

Può essere riconosciuta la parità scolastica alle scuole italiane all'estero non statali che presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie nel territorio nazionale.

Ciascuna scuola paritaria individua un coordinatore dell'attività didattica, che si raccorda con il dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare.

Art. 7. Altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, tiene **un elenco delle scuole all'estero** che, avuto riguardo alle specificità locali, presentano **requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole non paritarie** nel territorio nazionale.

ART. 9. Partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo

In conformità con il piano triennale dell'offerta formativa, le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare forme di **collaborazione con soggetti pubblici e privati**, inclusi gli istituti italiani di cultura, gli enti gestori attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo.

Art. 10. Iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero

- a) interventi per favorire il bilinguismo
 - b) corsi e moduli curricolari o extracurricolari nelle scuole locali, anche avvalendosi dell'attività degli enti gestori, per la diffusione della lingua e della cultura italiana;
 - c) corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative linguistico-culturali offerti, a studenti di ogni ordine e grado con la collaborazione di università italiane.
- a) classi o corsi preparatori per agevolare l'inserimento degli studenti italiani nei sistemi scolastici locali;
 - b) iniziative di formazione, per i docenti locali, anche riguardanti le linee guida e le indicazioni nazionali dei percorsi di studio dell'ordinamento nazionale.
- programmazione dell'attività su base triennale,
- b) incentivazione di percorsi di miglioramento e di diversificazione dell'offerta formativa;
 - c) innalzamento della professionalità dei docenti locali, anche mediante l'individuazione di requisiti minimi per il reclutamento da parte degli enti gestori;
 - d) incoraggiamento della diffusione di buone pratiche e di sistemi didattici innovativi,

CAPO II ART.14

Requisiti e formazione del personale da destinare all'estero e valutazione del sistema della formazione italiana nel mondo

Requisiti del personale da destinare all'estero

1. Per garantire l'identità culturale dei percorsi di istruzione dell'ordinamento scolastico italiano in una dimensione internazionale, nonché per assicurare la qualità del sistema della formazione italiana nel mondo, il **Ministero** dell'istruzione dell'università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il **Ministero** degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **individua**, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, **i requisiti culturali e professionali fondamentali dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero.**

Art. 16. Sistema di valutazione

E' istituito un sistema di valutazione delle attività svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in particolare con riguardo a:

- a) qualità dell'offerta formativa;
- b) impatto degli interventi;
- c) qualità dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero a norma del capo III;
- d) performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero

Art. 17. Pubblicità del sistema della formazione italiana nel mondo

Nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, una sezione dedicata al sistema della formazione italiana nel mondo.

Sono pubblicati:

- a) i piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e di quelle paritarie;
- b) i dati in forma aggregata degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e le iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo;
- c) i bilanci delle scuole;
- d) i dati pubblici afferenti al sistema di valutazione;
- e) i dati, anche curricolari, del personale destinato all'estero;
- f) i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico all'estero;
- g) le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero realizzate nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo;
- h) gli esiti della valutazione.

CAPO III PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO ART.18

Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola a tempo indeterminato possono essere collocati fuori ruolo e essere assegnati a scuole statali all'estero, ad ambasciate o a uffici consolari.

I dirigenti scolastici assegnati ad ambasciate o a uffici consolari promuovono e coordinano le attività scolastiche.

I docenti possono essere assegnati ad una o più attività scolastiche all'estero per svolgere attività didattica, promuovere la lingua e la cultura italiana e partecipare a progetti, previsti dal piano triennale dell'offerta formativa, finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, all'innalzamento del successo scolastico e formativo ed al superamento del disagio scolastico.

Il personale amministrativo può essere destinato a scuole statali all'estero, a rappresentanze diplomatiche o a uffici consolari per l'organizzazione delle attività scolastiche all'estero, nel rispetto del profilo professionale di appartenenza.

Art. 19. Selezione

Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a **tempo indeterminato** che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia **almeno tre anni di effettivo servizio** nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero.

Art. 21. Durata del servizio all'estero

La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a **due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi**, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero.

I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.

Il personale può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici.

Art. 22. Articolazione del tempo di lavoro

1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente capo inviato all'estero corrisponde a quello in Italia.
2. L'orario può essere articolato in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale.

TRATTAMENTO ECONOMICO

ART.29 Trattamento economico all'estero

Al personale di cui al presente capo, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero.

Art. 35. Personale in servizio nelle scuole europee

Al personale in servizio nelle scuole europee si applicano le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali.

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua i candidati italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola europea, previa pubblicazione di un **bando** che regola modalità e criteri di selezione.

La **durata** del servizio nelle scuole europee è regolata dall'articolo 21, in quanto compatibile con le specifiche disposizioni delle scuole europee. Il personale già in servizio presso una scuola europea, in caso di nomina a direttore o a direttore aggiunto di una scuola europea, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di cinque anni.

Il periodo di servizio nelle scuole europee è computato come servizio all'estero.

D.Lgs.65/2017

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

ART.1 PRINCIPI E FINALITA'

- Alle bambine e ai bambini, **dalla nascita fino ai sei anni**, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari **opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco**. Viene progressivamente istituito il **Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni**.

Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:

- a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione,
- b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione
- c) accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata
- d) rispetta e accoglie le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;
- e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza,
- f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;
- g) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.

Art. 2

Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età

b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età.

Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;

c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini. Essi si distinguono in:

1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori;

ART.2

- **centri per bambini e famiglie**, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore;
- **servizi educativi in contesto domiciliare**, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati;
- La scuola dell'infanzia assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni.

ART.3 I POLI PER L'INFANZIA

I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo e possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi.

Si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione

Art. 4

Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

- progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione;
- graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni;
- generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età;
- l'inclusione

ART.4

- qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari;
- formazione in servizio del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico;
- il coordinamento pedagogico territoriale;
- l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.

ART. 5,6,7

- FUNZIONI E COMPITI DELLO STATO
- Indirizza, assegna, promuove, definisce, assicura continuità
- FUNZIONI E COMPITI DELLE REGIONI
- Programmano, definiscono, promuovono, sviluppano, concorrono
- FUNZIONI E COMPITI DEGLI ENTI LOCALI
- Gestiscono, autorizzano, realizzano, attivano, coordinano, facilitano

Art. 9

Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia

- La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi è definita con intesa in sede di Conferenza unificata
- Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nonché l'esenzione totale
- Le aziende pubbliche e private possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli in età compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Buono nido», fino a un valore di 150 euro mensili per ogni singolo buono.

ART.14 NORME TRANSITORIE E FINALI

- a decorrere **dall'anno scolastico 2018/2019** sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia (DPR 89/2009)
- A decorrere **dall'anno scolastico 2019/2020**, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia e' consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Per concludere:

- E' uno degli otto decreti attuativi della legge 107/2015 sul sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai 6 anni. Esso comporta **un raccordo di funzioni tra stato e regioni** anche in considerazione del riparto competenze stabilito dall'art 117 della costituzione riscritto nella riforma del 2001.
- Allo stato spetta la legislazione esclusiva sull'istruzione e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni mentre alle regioni competono i servizi della prima infanzia. Ecco perché si tratta di **un sistema integrato**.
- La scuola materna era stata già inserita nel sistema nazionale di istruzione con **la legge 53/2003**, pur non obbligatoria. Con **il DPR 89/2009** era stato rivisto l'accesso alla scuola consentendo l'iscrizione anche ai bambini che compiono i tre anni entro il 30 Aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Per finire:

- Oggi, il D.lg 65/2017 supera il problema degli anticipi grazie ad un sistema per l'infanzia; si pone **l'obiettivo strategico di copertura del 33% della popolazione sotto i tre anni**; prevede la formazione universitaria per gli educatori e l'adozione di un piano di azione pluriennale nazionale.
- I servizi attivati sono: **i nidi e micronidi (3-36 mesi); le sezioni primavera (24-36 mesi); le scuole dell'infanzia statali e paritarie e i servizi integrativi. Il funzionamento è di 40 ore settimanali elevabili a 50 o non meno di 25, su richiesta delle famiglie.**
- Il decreto prevede altresì la creazione di **Poli per l'infanzia**, senza autonomia scolastica, costituiti presso direzioni didattiche o istituti comprensivi.

D.Lgs.66/2017

Art. 1 Principi e finalità

L'inclusione scolastica:

- a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche;
- c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti

Art. 2 Ambito di applicazione

Si applica esclusivamente agli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.

L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale

ART:3 PRESTAZIONI E COMPETENZE

Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:

- a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico
- b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)
- c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale,
- d) all'assegnazione di un contributo economico, parametrato al numero degli studenti con disabilità accolti

ART:3 PRESTAZIONI E COMPETENZE

Gli Enti locali, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

- a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale,
- b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica
- c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali

Art. 4

Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:

- a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;
- b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione,

Art. 4

Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

- c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;
- e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento
- f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

ART 5

La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che da' riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità e' redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ai fini della formulazione del progetto individuale e per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).»;

ART 5:IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, composta da:

- a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
- b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- c) un terapeuta della riabilitazione;
- d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;

c) è redatto con la collaborazione dei genitori dello studente con disabilità, nonché' con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;

d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché' in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono la certificazione di disabilità all'unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo

di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.

ART.6 Progetto individuale

- Il **Progetto individuale** e' redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.
- Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

ART.7 Piano educativo individualizzato

Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

- a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché' con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;
- b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;

Piano educativo individualizzato

- d) esplicita le modalita' didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- f) indica le modalita' di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- g) e' redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed e' aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
- h) e' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

ART.8 Piano per l'inclusione

Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del **Piano triennale dell'offerta formativa**, predispone il **Piano per l'inclusione** che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della **qualità dell'inclusione scolastica**.

ART.9 Gruppi per l'inclusione scolastica

Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il **Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)** con compiti di:

- a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma
- b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato.

Gruppi per l'inclusione scolastica

Per ciascuno degli ambiti territoriali e' istituito il **Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)**. Il GIT e' composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.

Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.

Gruppi per l'inclusione scolastica

Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il **Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)**. Il GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché' da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

ART.10 Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

- a) Il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;
- b) il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché' sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o studente con disabilità certificata, **verifica** la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e **formula** una proposta **all'USR**;
- c) **l'USR assegna** le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

ART.12

La specializzazione per le attività di sostegno didattico si consegue attraverso il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica.

a) E' un corso annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;

b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;

c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;

d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università. La positiva conclusione del corso è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

ART.16 Istruzione domiciliare

Le istituzioni scolastiche individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione agli studenti per i quali sia accertata **l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni** di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.

PER FINIRE:

- Il decreto rubricato “**Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità**” impone che la valutazione della qualità della inclusione scolastica divenga parte integrante del procedimento di valutazione delle scuole ai sensi **dell’art. 6 del DPR 80/2013** secondo gli indicatori dell’**inclusività** di Istituto nel **RAV** forniti da **INVALSI**.
- Il **PTOF**, nel **Piano per l’inclusione**, predisposto dal Collegio docenti con il supporto del GLI, deve prevedere la realizzazione di percorsi individualizzati; il coinvolgimento di soggetti diversi nell’elaborazione del piano; specifiche attività di formazione docenti per il sostegno attraverso il Piano Nazionale e il Piano di Istituto; accessibilità e fruibilità delle risorse, attrezzature, spazi ed individuazione dei facilitatori di contesto.
- **L’art.5** apporta numerose modifiche alla **legge 104/1992** introducendo il **Profilo di Funzionamento dal 1 gennaio 2019 (Diagnosi funzionale + Profilo dinamico funzionale)** redatto sulla base della **ICF** adottata dall’**OMS** per predisporre il **Progetto Individuale** ed il **PEI**.
- La **procedura** per il riconoscimento della disabilità resta **in carico alla famiglia** che, ottenuta la certificazione dall’**INPS** la consegna alla **unità multidisciplinare ASL** per la redazione del Profilo di Funzionamento; alla **scuola** per la elaborazione del PEI e al proprio **Comune** per il Progetto Individuale. Il **PF** è il documento portante su cui la scuola predispone il PEI.

CONCLUDENDO:

- Il **PEI** definisce il tipo di sostegno e delle risorse strutturali necessarie; è **redatto ed approvato dal GLHO** con la collaborazione dei genitori ed un rappresentante della scuola; è aggiornato ad ogni passaggio di grado di istruzione o in presenza di sopravvenute condizioni di funzionamento.
- All'interno della istituzione scolastica, il **DS** consulta il **GLI** da lui nominato e presieduto (docenti curricolari, sostegno, ATA, specialisti ASL), valuta il **PEI** elaborato e propone al **GIT** (ambito territoriale) le risorse di sostegno di cui necessita.
- Il **GIT**, valutate le richieste e consultata la documentazione, **trasmette al GLIR (gruppo inter istituzionale regionale) dell'USR** la richiesta di assegnazione. Quest'ultimo assegna le risorse nell'ambito dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.
- **L'art.16 del Decreto si occupa di istruzione domiciliare** e obbligo delle istituzioni scolastiche di garantire il diritto allo studio a chi si trovi in condizioni di non poter frequentare la scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni anche non continuativi a causa di gravi patologie.

Grazie per l'attenzione